

SENT. n. 3/2025

REP. QUATER n. 3/2025

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CCII n. 4/2025

N. 52/2024 P.U. – Liquidazione controllata



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI FOGGIA**

*Terza Sezione Civile – Procedure Concorsuali*

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina **Lazzara** - Presidente rel.

dott. Stefania **Rignanese** - Giudice

dott. Antonio **Lacatena** - Giudice

nel procedimento 52/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**FASINELLA MICHELA BERTILLA**, nata a Lavello (PZ) il 13.11.1964 (C.F. FSNMHL64S53E493H) e residente in Foggia alla Via Evemero Nardella n. 22;

- **ricorrente** -

**Oggetto:** Liquidazione controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letto il ricorso proposto da Fasinella Michela Bertilla per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che la ricorrente è residente in Foggia (FG) alla Via Evemero Nardella n. 22 e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
- b) la ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1 lett. c), e 268, comma 1, CCII è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
- d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Federica Pirro, la quale ha verificato la completezza e l'attendibilità

della documentazione prodotta dalla ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché le cause del sovraindebitamento;

- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) sussiste la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, dovuta alla sproporzione tra i debiti contratti e risorse disponibili.

- considerato che, non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, il giudice valutare le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, pur dovendo esse essere esaminate e riferite dall'OCC già nella relazione a norma dell'art. 269, comma 2, CCII. Nella fase di apertura della procedura non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva procedura di esdebitazione;

Né, in presenza di un attivo da liquidarsi, va ulteriormente esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva: ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza dell'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del liquidatore;

- rilevato che secondo quanto attestato dall'OCC, a fronte di una situazione debitoria, a lordo della prededuzione maturanda, di circa € 1.190.839,00, la ricorrente risulta essere docente di scuola media superiore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione lorda mensile di circa 2.500,00 Euro a cui si somma l'assegno di Euro 245,00.

Risulta proprietaria dei seguenti beni immobili:

- immobile sito in Foggia alla Via Evemero Nardella n. 22, ove attualmente dimora e risiede, riportato in catasto alla partita 1026351, foglio 79, particella 986, subalterno 41, categoria A/3, classe 5, vani 3,5, Totale mq. 120 e totale escluse aree scoperte mq. 114 con rendita di € 460,94 pervenuto all'interessata con atto di compravendita per Notar Improta del 30/03/1993 trascritta in Foggia in data 24/03/1993 ai nn.6980 R.G. e 5937 R.P.;
- per la quota di 1/6 di un terreno agricolo ubicato nel Comune di Lavello (PZ), identificato catastalmente al foglio 44, particelle 124-125, (catasto terreno) Partita 12604 (catasto terreni).

Risulta, altresì, titolare di un conto corrente n. C/C N. 1000/63499 acceso presso Intesa San Paolo, con un saldo finale al 31.12.2023 pari a + €. 684,71 e con una giacenza media per l'anno 2023 di € 289,24.

- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata di tutto il patrimonio della ricorrente ad eccezione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che la debitrice percepisce a titolo di emolumenti/pensione nei limiti di quanto necessario al mantenimento;

- ritenuto che spetti al giudice stabilire quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e vada quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii;

- ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, e in considerazione del contributo della ricorrente al sostentamento della figlia, studente fuori

sede, e delle spese rinvenienti dalla locazione di un immobile che conseguiranno al rilascio di quello ove attualmente la ricorrente ha stabilito la propria residenza e domicilio, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi della ricorrente sino all'importo mensile di € 1.675,00, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- considerato che la debitrice si è resa disponibile, ove ritenuta non soddisfacente la proposta di liquidazione del solo patrimonio immobiliare, a mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di Euro 250,00 per 36 mensilità;

- ritenuto che l'indicazione di tale importo è meramente indicativo poiché la debitrice dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedono l'ammontare delle spese per il sostentamento, come sopra quantificate;

- ritenuto che sarà quindi obbligo della ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominato liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte della debitrice;

- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);

- rilevato che all'attualità la busta paga della ricorrente è gravata da cessioni per prestiti;

- considerato che in caso di cessioni valgono le seguenti osservazioni: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come la liquidazione giudiziale, ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

- rilevato conseguentemente che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

- ritenuto quindi che, a far data dall'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute e/o cessioni volontarie gravanti sullo stipendio della debitrice non saranno opponibili

alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti in favore dei creditori cessionari debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

- ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dal debitore;

#### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di **FASINELLA MICHELA BERTILLA**, nata a Lavello (PZ) il 13.11.1964 (C.F. FSNMHL64S53E493H);
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore la dott.ssa Federica Pirro;
- 4) Ordina alla ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;
- 6) Ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;
- 7) Dispone che resti escluso dalla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento della debitrice e della sua famiglia, il reddito della ricorrente, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.675,00, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore gli importi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
- 9) Conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari con particolare riguardo alle trattenute e/o cessioni operanti sulla retribuzione della ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
- 10) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 11) Dispone che il liquidatore:
  - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - effettui le vendite mediante procedure competitive;
  - riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
- 12) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia;
- 13) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
- 14) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
- Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

*Foggia, così deciso nella camera di consiglio dell'11/12/2024*

Il Presidente est.  
*dott.ssa Caterina Lazzara*

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE  
IN DATA 07/01/2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Elisabetta...*

